



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5139 del 2018, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Domenico Rutigliani, rappresentato e difeso dagli avv. Luisa Addario, Raffaella Chiummiento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Raffaella Chiummiento in Roma, via del Viminale 43;

contro

Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, non costituito in giudizio;

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Marco Piccirillo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

con ricorso introduttivo:

del verbale del giorno 6 febbraio 2018 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, a firma della Dott.ssa Pina Spingola;

in subordine del bando di concorso pubblicato nella G.U.R.I. 4[^] serie speciale "Concorsi ed Esami" del 26 maggio 2017 nella parte in cui richiama le disposizioni di cui al DM n. 198/2003 nonché in quella in cui richiede l'esibizione del certificato anamnestico di cui all'art. 25 L. n. 833/1978 ed infine nella parte in cui prevede che costituiscono cause di inidoneità le imperfezioni e le infermità di cui alla tabella 1 allegata al DM n. 198/2003;

dell'allegato 2 del bando di concorso;

dell'art. 3 comma 2 del DM n. 198/2003;

con motivi aggiunti:

del decreto del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le risorse umane, Ufficio attività concorsuali, avente n. 333-B/12D.2.17/12217, emesso in data 28 maggio 2018 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno supplemento straordinario n. 1/28 del 29 maggio 2018 con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale "Concorsi ed esami" del 29 maggio 2018, con cui il Direttore centrale per le risorse umane approvava la graduatoria di merito e dichiarava i vincitori del concorso pubblico per cui è causa;

di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorchè non conosciuto, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale del ricorrente, ivi compreso il verbale del giorno 6 febbraio 2018 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, a firma del Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato, Dott.ssa Pina Spingola, oggetto di impugnazione nel ricorso per

cui è causa, con conseguente disposizione dell'immediata ammissione con riserva del ricorrente al corso di formazione di cui all'art. 19 del bando di concorso oggetto di causa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2018, i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

che dal verbale di visita medica collegiale eseguita presso il Policlinico militare di Roma - Dipartimento fisiatria e medicina riabilitativa in data 23 luglio 2018, il ricorrente risulta essere affetto da “Linfoma di Hodgkin in remissione e tutt’ora in fase di follow-up onco-ematologica (a circa 2 anni dalla patologia tumorale)”;

che, tuttavia, nello stesso verbale egli risulta giudicato non idoneo al proseguo dell'*iter* concorsuale ai sensi del D.M. 30 Giugno 2003 n. 198 art. 3, comma 2, Tabella 1 punto 13;

Considerato:

che gli esiti della disposta verifica appaiono contraddittori;

che, invero, come già rilevato in altri precedenti, la “remissione completa” non si identifica con la condizione di “malattia quiescente” né tale ultima definizione è appropriata a definire lo stato del paziente che già affetto da “Linfoma di Hodgkin” si sia sottoposto a trapianto di cellule staminali, in quanto tale stato non dimostra in alcun modo la persistenza della malattia (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I *Quater*, n.

6623/2018; id. Sez. I *Bis*, n. 432/2009);

che, dunque, la domanda cautelare può essere accolta con conseguente ammissione del ricorrente alla prosecuzione dell'*iter* concorsuale;

Ritenuto:

- di dover disporre che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso di che trattasi, a mezzo di notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione degli effettivi controinteressati;

- di assegnare, per l'esecuzione dell'incombente, a pena di improcedibilità del gravame, il termine perentorio di giorni 45 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal primo adempimento;

- di fissare, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica del 16 aprile 2019;

- che le spese di verificaione, liquidate sulla base della nota del Policlinico Militare di Roma del 3 luglio 2018, versata in atti di causa unitamente al verbale di verificaione, nell'importo complessivo di € 500,00, vanno poste a carico dell'Amministrazione resistente, che provvederà alla relativa corresponsione secondo le modalità indicate dal verificatore nella stessa nota;

- che le spese della presente fase cautelare possono compensarsi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima *Quater*, accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione con conseguente ammissione della ricorrente al prosieguo dell'*iter* concorsuale.

Dispone l'integrazione del contraddittorio, come da motivazione.

Fissa, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica del 16 aprile 2019.

Pone a carico dell'Amministrazione resistente le spese di verificaione, liquidate come da motivazione.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 D.Lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dello stesso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2018 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Laura Marzano

IL PRESIDENTE

Germana Panzironi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.